

Collaboratori a prestito

tra¹

ditta prestatrice²

Nome

Indirizzo

NPA Località

e

ditta acquisitrice

Nome

Indirizzo

NPA Località

1. Messa a disposizione di collaboratori

La ditta prestatrice mette a disposizione della ditta acquisitrice il seguente personale per lo svolgimento di prestazioni lavorative:

Nome	Anno di nascita	Professione	Attività nella ditta acquisitrice
a) _____	_____	_____	_____
b) _____	_____	_____	_____
c) _____	_____	_____	_____

2. Durata del contratto, luogo di lavoro, orario di lavoro

¹ Il prestito dura dal: _____ al: _____ e si estingue alla scadenza.

² Il prestito inizia il: _____ ed è a tempo indeterminato

³ Luogo di lavoro per i collaboratori citati alla cifra 1 è: _____

⁴ Gli orari di lavoro sono di: _____ h/giorno h/settimana h/mese

Calendario dell'orario di lavoro della ditta acquisitrice

CCL falegnamerie

Gli orari di lavoro dipendono dalla ditta acquisitrice

^b I supplementi per le ore supplementari, nonché gli assegni e i rimborsi spese sono disciplinati dal contratto collettivo di lavoro del settore delle falegnamerie attualmente in vigore. Come base per l'indennità di viaggio e i rimborsi spese si considera la sede della ditta acquisitrice. L'eventuale indennità di viaggio e i rimborsi spese per il tragitto dalla ditta prestatrice alla ditta acquisitrice sono a carico della ditta prestatrice.

^c Le spese e le ore supplementari devono essere indicate separatamente nel rapporto. Esse vengono corrisposte o pagate al personale a prestito dalla ditta prestatrice.

7. Responsabilità

¹ La ditta acquisitrice si impegna a stipulare un'assicurazione della responsabilità civile aziendale per i danni causati dal personale a prestito o a includere tale personale nell'assicurazione della responsabilità civile aziendale già esistente.

² Il personale ceduto dalla ditta prestatrice non lavora presso la ditta acquisitrice sulla base di un contratto d'opera o di un mandato; pertanto la ditta prestatrice non risponde nei confronti di quella acquisitrice per il risultato del lavoro del personale a prestito.

8. Foro competente

¹ Il foro competente è: _____ (sede della ditta prestatrice)

² Diritto applicabile: si applica il diritto svizzero.

Il presente contratto entra in vigore con la firma di entrambe le parti e viene redatto in due esemplari.

Ditta prestatrice

Ditta acquisitrice

Luogo e data: _____

Luogo e data: _____

Firma

Firma

Legenda:

¹ Ai sensi dell'art. 19 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito, un contratto di lavoro specifico tra la ditta prestatrice e il lavoratore non è necessario in quanto sussiste comunque già un rapporto di lavoro con la ditta prestatrice. Per le comunità di lavoro (CL) non è necessario un contratto di prestito scritto.

² Se la ditta prestatrice esercita il prestito di personale come attività commerciale (come agenzia di collocamento), ai sensi dell'art. 29 LC, è tenuta a ottenere un'autorizzazione dall'ufficio del lavoro cantonale. L'autorità emittente l'autorizzazione deve essere indicata alla voce «Disposizioni integrative».

³ In tale importo sono compresi anche i costi salariali indiretti come i premi per SUVA, indennità giornaliera di malattia, AVS/AI/IPG, AD, LPP, vacanze ecc. Come valore indicativo, la tariffa oraria è data da: salario CCL + costi sal. ind. + costi amm. e di distrib. + rischio e utile (secondo le basi di calcolo ASFMS).

⁴ Devono essere indicate eventuali autorità cantonali responsabili dell'autorizzazione (vedi legenda, punto 2).

⁵ I premi SUVA vengono pagati dalla ditta prestatrice (in quanto datore di lavoro del personale a prestito). I premi sono disciplinati dall'art. 91 segg. della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro può comportare aumenti dei premi ai sensi dell'art. 66 dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni.